

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di ottobre, il Commissario straordinario dell'A.T.E.R. di Matera, ing. Giovanni Di Bello, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n.140 del 20 giugno 2024, assistito dal Direttore f.f., ing. Pasquale Lionetti, con funzione anche di Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 0055/2024 DEL 04/10/2024

OGGETTO: *SENTENZA N.138/2024 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA BASILICATA. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE.*

-Il Responsabile del procedimento, dott.ssa Teresa Perrone: _____
-Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio, ing. Pasquale Lionetti, parere favorevole di regolarità tecnica: _____
-Il Direttore f.f., ing. Pasquale Lionetti, parere favorevole di legittimità: _____
i quali attestano l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale per il presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 bis, l. n. 241/90 e dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT dell'ATER di Matera

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge regionale di Basilicata n.29/1996 di riordino degli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica;

VISTA la deliberazione dell'A.U. n. 127/2023 del 29.12.2023 di “riorganizzazione degli Uffici dell'Azienda – Approvazione organigramma 2023”;

VISTA la deliberazione dell'A.U. n. 43/2024 del 20.03.2024 di “conferimento funzioni ad interim al Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Affari Generali e Personale”;

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento dell'Unità Operativa Legale, che di seguito si riporta:

“-con sentenza n. 138/2024 depositata il 22-4-2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata ha respinto il ricorso presentato dall'appellante A.T.E.R. di Matera avverso la sentenza n.307/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Matera, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento IMU anno 2015 del Comune di Policoro;

-la motivazione adottata dai Giudici dell'appello si basa sull'esclusione dell'esenzione dall'IMU, invocata dall'A.T.E.R. per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in presenza di una espressa previsione di legge (art. 13 co. 10 d.l. n. 201/2011), che dispone la detrazione di €. 200,00 per ciascuno di essi. Non sussiste assimilazione tra alloggi di e.r.p. e alloggi sociali, esenti dall'IMU.

Ai fini probatori, la CGT della Basilicata ha inoltre ritenuto necessaria la dimostrazione della iniziale, precipua destinazione degli alloggi in virtù di precisi indirizzi deliberativi edificatori.

Ciò premesso, coerentemente con la linea difensiva assunta dall'A.T.E.R. che si è sempre opposta alle pretese di pagamento del tributo IMU avanzate sistematicamente nel corso degli anni dai diversi Enti impositori, sussistono i presupposti per proporre ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., ravvisandosi nella sentenza di secondo grado, sia l'errore di diritto nell'inquadramento giuridico della fattispecie, sia l'errore di fatto nell'incompleta/erronea valutazione della prove fornite in giudizio dall'A.T.E.R..

Ad ulteriore supporto delle ragioni di censura del provvedimento giudiziale, soccorrono tre recenti pronunce della Corte di Cassazione- Sezione V n. 6380/2024, n. 14511 e n.14515 che, ribaltando il precedente orientamento, hanno riconosciuto l'accesso all'esenzione IMU per gli alloggi di e.r.p. assimilabili agli alloggi sociali, onerando completamente il Comune della prova della mancanza dei requisiti degli alloggi sociali negli alloggi di e.r.p.”.

Il Responsabile del procedimento
(dott.ssa Teresa Perrone)

RITENUTO necessario impugnare la sentenza n. 138/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata, coerentemente con la linea assunta dall'Azienda in merito alla pretesa tributaria IMU sugli alloggi di e.r.p. e, per l'effetto, autorizzare il relativo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio;

VISTO il parere favorevole di legittimità del Direttore f.f.;

DELIBERA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di autorizzare l'impugnazione, dinanzi alla Corte di Cassazione, della sentenza n. 138/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata, depositata il 22-4-2024;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione del termine di impugnazione della suddetta sentenza.

II DIRETTORE F.F.
(ing. Pasquale Lionetti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(ing. Giovanni Di Bello)

La presente deliberazione n. 0055/2024 è stata pubblicata nell'albo Pretorio on – line del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 04/10/2024 per rimanervi pubblicata quindici giorni.

Matera, 04/10/2024

L'Incaricata E. Q. Affari Generali
(dott.ssa Annalisa Giordano)